



Associazione O.N.L.U.S.

Iscritta nel registro del Volontariato Regione Campania n°12550 del 24/12/1994

Iscritta nel registro del Centro Regionale Sangue Reg. Campania con codice Uni I 1660

Sede legale: Via Camillo Peano n°4 80044 Ottaviano (Na) Tel. 335426177

C/F-P/I 94088980639

Sedi Operative: Centri Trasfusionali:

Ospedale Dei Colli V. Monaldi

Ospedale Fondazione G. Pascale

Ospedale del Mare e Ospedale San Paolo

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n.117/2017) e di registro (Art.26, D. Lgs n. 105/2018)

INDICE

Art. 1	Denominazione e Sede
Art. 2	Scopo, Finalità e Attività
Art. 3	Ammissione e numero degli associati
Art. 4	Diritti e obblighi degli associati
Art. 5	Perdita della qualifica di associato
Art. 6	Organi
Art. 7	Assemblea
Art. 8	Consiglio Direttivo
Art. 9	Capogruppo
Art. 10	Organo di controllo
Art. 11	Patrimonio
Art. 12	Divieto di distribuzione degli utili
Art. 13	Risorse economiche
Art. 14	Bilancio di Esercizio
Art. 15	Bilancio Sociale
Art. 16	Libri
Art. 17	Volontari
Art. 18	Lavoratori
Art. 19	Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Art. 20	Rinvio



Associazione O.N.L.U.S.
Iscritta nel registro del Volontariato Regione Campania n°12550 del 24/12/1994
Iscritta nel registro del Centro Regionale Sangue Reg. Campania con codice Uni I 1660
Sede legale: Via Camillo Peano n°4 80044 Ottaviano (Na) Tel. 335426177
C/F-P/I 94088980639
Sedi Operative: Centri Trasfusionali:
Ospedale Dei Colli V. Monaldi
Ospedale Fondazione G. Pascale
Ospedale del Mare e Ospedale San Paolo

GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE ATI-ATITECH

----- STATUTO -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Gruppo Donatori Volontari Sangue Ati-Atitech " a ora in avanti denominata "Gruppo ", con *sede legale* nel Comune di Ottaviano, Provincia di Napoli, in via Camillo Peano n°4 e con *durata illimitata*.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione del Gruppo gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Gruppo opera sul territorio Napoletano e Provinciale con l'invio di donatori di sangue e o emocomponenti da aferesi direttamente nei Centri Trasfusionali degli Ospedali convenzionati, nei quali conserva anche le sedi operative.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. *Il Gruppo non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi esclusivamente delle donazioni dei donatori di sangue e emocomponenti degli associati:*

Nello specifico, Il Gruppo Contribuisce alle donazioni di sangue ed emocomponenti nelle strutture ospedaliere pubbliche convenzionate inviando i soci donatori presso i Centri Trasfusionali per effettuare la donazione di sangue o emocomponenti da aferesi con l'obiettivo di ridurre la carenza di sangue, in special modo nel periodo estivo.

Sensibilizzare e propagandare il dono del sangue ed emocomponenti tra tutti i cittadini di Napoli e provincia affinché si arrivi all'autosufficienza, con conseguente razionalizzazione dei gruppi di sangue. Si intende "Razionalizzazione" convocare su richiesta dei Servizi Trasfusionali i donatori con il gruppo sanguigno richiesti, al fine di mantenere i livelli essenziali di scorta delle frigoemoteche.

Il Gruppo rifiuta qualsiasi forma di finanziamento adattando le proprie finanze esclusivamente dal fondo di incentivazione proveniente dalle convenzioni effettuate con le amministrazioni degli ospedali."vedi decreto legge 2 Novembre 2015 disciplinare tecnico operativo allegato A e successive modifiche. La finalità di questa decisione è di dare una forte centralità alla donazione di sangue e i suoi emocomponenti da aferesi negli Ospedali di Napoli e Provincia che hanno i Servizi di Medicina Trasfusionale.



Associazione O.N.L.U.S.

Iscritta nel registro del Volontariato Regione Campania n°12550 del 24/12/1994

Iscritta nel registro del Centro Regionale Sangue Reg. Campania con codice Uni I 1660

Sede legale: Via Camillo Peano n°4 80044 Ottaviano (Na) Tel. 335426177

C/F-P/I 94088980639

Sedi Operative: Centri Trasfusionali:

Ospedale Dei Colli V. Monaldi

Ospedale Fondazione G. Pascale

Ospedale del Mare e Ospedale San Paolo

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire al Gruppo le *persone fisiche* di qualsiasi ideologia e religione nonché gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività del Gruppo con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare alla segreteria del Gruppo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo ;

1. L'assemblea dei soci delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
2. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura della segreteria del Gruppo, nel libro anche informatico degli associati.
3. La segreteria sottopone la domanda al Capogruppo che deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Capogruppo , chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci donatori, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
5. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali del Gruppo ; (Nella fattispecie le sedi operative presso i Centri Trasfusionali convenzionati).
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - effettuare le donazioni di sangue o emocomponenti da aferesi presso i Servizi Medicina Trasfusionale degli Ospedali convenzionati con il Gruppo.
3. Gli associati che dimostrano un'ampia dedizione alla donazione di sangue ed emocomponenti nell'interesse della salute dei pazienti soggetti alla trasfusione, verranno riconosciuti attraverso le benemeritenze approvate nelle assemblee dei soci in funzione delle disponibilità economiche giacenti nelle casse del Gruppo.



Associazione O.N.L.U.S.

Iscritta nel registro del Volontariato Regione Campania n°12550 del 24/12/1994

Iscritta nel registro del Centro Regionale Sangue Reg. Campania con codice Uni I 1660

Sede legale: Via Camillo Peano n°4 80044 Ottaviano (Na) Tel. 335426177

C/F-P/I 94088980639

Sedi Operative: Centri Trasfusionali:

Ospedale Dei Colli V. Monaldi

Ospedale Fondazione G. Pascale

Ospedale del Mare e Ospedale San Paolo

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere dal Gruppo*. Chi intende recedere *dal Gruppo* deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Capogruppo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto immediato e viene portata a conoscenza della prima assemblea dei soci*.
4. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Dei Proviviri, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea straordinaria dei soci. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
5. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Capogruppo.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono **organi dell'associazione**:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio dei Revisori dei conti; Consiglio Direttivo
- Il Consiglio dei Proviviri; Consiglio Direttivo
- Il Capogruppo;
- Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del , Capogruppo, l'Revisori dei conti, l'Consiglio dei Proviviri.*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Capogruppo;*
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 4 e 6 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.



Associazione O.N.L.U.S.

Iscritta nel registro del Volontariato Regione Campania n°12550 del 24/12/1994

Iscritta nel registro del Centro Regionale Sangue Reg. Campania con codice Uni I 1660

Sede legale: Via Camillo Peano n°4 80044 Ottaviano (Na) Tel. 335426177

C/F-P/I 94088980639

Sedi Operative: Centri Trasfusionali:

Ospedale Dei Colli V. Monaldi

Ospedale Fondazione G. Pascale

Ospedale del Mare e Ospedale San Paolo

ART. 9

(Capogruppo)

1. Il Capogruppo *rappresenta legalmente* l'Il Gruppo - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Capogruppo è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Capogruppo *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei presenti. Il Capogruppo nomina il viceCapogruppo il segretario/a e il comitato di gestione.
3. Il Capogruppo convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
4. Il *Vice Capogruppo* sostituisce il Capogruppo in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'**Associazione** è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito esclusivamente dal; Fondo incentivazione sulla donazione del sangue e emocomponenti come da D.L. 02/11/2015 e disciplinare tecnico allegato A parte prima.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. Il Gruppo ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Associazione O.N.L.U.S.

Iscritta nel registro del Volontariato Regione Campania n°12550 del 24/12/1994

Iscritta nel registro del Centro Regionale Sangue Reg. Campania con codice Uni I 1660

Sede legale: Via Camillo Peano n°4 80044 Ottaviano (Na) Tel. 335426177

C/F-P/I 94088980639

Sedi Operative: Centri Trasfusionali:

Ospedale Dei Colli V. Monaldi

Ospedale Fondazione G. Pascale

Ospedale del Mare e Ospedale San Paolo

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Il Gruppo trae le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività esclusivamente dal fondo incentivazione sulla donazione di sangue o emocomponenti. d.l. 02/11/2015 parte disciplinare tecnico allegato A parte prima fondo incentivazione.
2. Per le attività di interesse generale prestate, il Gruppo può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

(Bilancio di Esercizio)

Il Gruppo deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio Sociale)

Il Gruppo redige il Bilancio Sociale nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. lgs 117/2017.

ART. 16

(Libri)

1. Il Gruppo deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; (Informatico)
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17 **(Volontari)**

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. Il Gruppo deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **(Lavoratori)**

1. Il Gruppo può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* del Gruppo, il *patrimonio saldate le spese residue* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 **(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea.

Sig.ra Maria Rosaria Fusco



Sig. Aldo Caserta

